

riteneva necessaria poiché, durante il contraddittorio, alcune parti avevano eccepito che l'Autorità non potesse adottare una decisione fondata su un quadro di mercato non del tutto aggiornato.

Infine, in linea con l'incipit del comma 7, dell'art. 2, legge n. 249/97, che recita "adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati", dove l'adeguamento significa inserire la decisione nell'ambito del contesto dinamico dei mercati, l'Autorità si è riservata l'adozione di misure di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 249/97 all'esito dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003 ed all'esito dell'attuazione delle previsioni degli articoli 3, comma 7 e 3, comma 9 della legge n. 249/97, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 20 novembre 2002 n. 466 che prevedeva un termine "certo, e non prorogabile" del 31 dicembre 2003.

In sintesi l'Autorità, con la delibera n. 226/03/CONS, si è prefissata l'obiettivo di assumere una decisione equilibrata che tenesse nella giusta considerazione sia gli elementi consolidati circa l'assetto dei mercati interessati, sia gli elementi dinamici e prospettici connessi anche con l'attuazione della giurisprudenza costituzionale, al fine di adottare un provvedimento destinato a produrre effetti positivi nello sviluppo del mercato in un orizzonte di medio lungo periodo.

Contestualmente all'adozione della decisione di cui alla delibera n. 226/03/CONS, l'Autorità ha avviato l'accertamento sulla distribuzione delle risorse economiche per il periodo 2001-2003, da concludersi entro il 30 aprile 2004, utilizzando come fonte prioritaria l'Informativa economica di sistema (IES), di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Il 15 aprile 2004, l'Autorità ha ritenuto concluso l'aggiornamento di analisi sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo, previsto dall'art. 1, comma 3, della delibera n. 226/03/CONS, ed ha provveduto alla trasmissione delle risultanze istruttorie ai soggetti interessati. Sul versante delle modalità operative, si evidenzia che il compimento di questa analisi in tempi brevi è stato possibile grazie all'adozione del nuovo sistema di trasmissione telematica dei dati della IES che consente l'acquisizione in tempo reale delle comunicazioni degli operatori.

L'accertamento condotto, formalizzatosi con l'adozione della delibera n. 117/04/CONS del 30 aprile 2004, ha confermato sostanzialmente gli assetti di mercato già rilevati nell'analisi 1998-2000, di cui alle delibere n. 13/03/CONS e n. 226/03/CONS¹.

In particolare, il settore dell'emittenza televisiva in chiaro presenta equilibri consolidati con le caratteristiche di un mercato maturo condizionato dagli andamenti del ciclo economico, mentre il settore delle offerte televisive a pagamento risulta più dinamico con tassi di crescita propri di un mercato in fase di sviluppo. Elementi di novità rispetto a tali andamenti si sono verificati nel 2003, con la nascita di Sky Italia (già Stream) che ha acquisito

(1) L'Autorità in quella sede aveva rilevato che il mercato televisivo italiano risulta: "comunque caratterizzato da una struttura oligopolistica con le caratteristiche proprie del duopolio, ove peraltro risultano confermate anche le difficoltà degli operatori minori ad acquisire quote di *audience* e di risorse pubblicitarie significative, soprattutto con riferimento al settore dell'offerta di trasmissioni televisive terrestri in chiaro".

le attività inerenti le offerte televisive a pagamento via satellite dal gruppo Telepiù. La piattaforma unica dovrebbe superare i problemi di natura economico-finanziaria, manifestati dagli operatori -in concorrenza- Stream e Telepiù, attraverso economie di scala possibili anche in virtù di una razionalizzazione dei costi di gestione, mediante un rafforzamento della posizione della televisione nella negoziazione dei diritti con le controparti e grazie all'apporto di nuovi mezzi finanziari immessi dall'azionista NewsCorp. Sky Italia in applicazione degli impegni sottoscritti presso la Commissione Europea, ha ceduto le attività inerenti le trasmissioni via etere terrestre, al gruppo HCSC Italia s.p.a./TF1 SA che ha acquisito il controllo delle società Europa TV e Prima TV il quale ha dedicato una quota significativa dei propri impianti alla diffusione in tecnica digitale terrestre ed ha dato l'avvio alla sperimentazione di alcuni canali digitali soltanto nei primi mesi del 2004. Il recente ingresso dell'operatore HCSC Italia/TF1, non ha ancora comportato rilevanti impatti sulla dinamica concorrenziale del mercato televisivo.

La verifica sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo, relativa agli anni 2001, 2002 e 2003, si è conclusa, come accennato in precedenza, con l'accertamento del superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97 da parte delle società Rai, Rti e Publitalia'80. L'Autorità ha considerato, altresì, che il superamento di tali limiti prefigura una posizione dominante ai sensi della legge medesima.

Peraltro l'Autorità, nel dispositivo della delibera n. 226/03/CONS, si era riservata l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 249/97, non solo all'esito dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003 ma anche all'esito dell'attuazione delle previsioni degli articoli 3, comma 7 e 3, comma 9 della legge n. 249/97 entro il 31 dicembre 2003, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 466/02, che avrebbero potuto avere effetti significativi anche nel mercato della raccolta delle risorse pubblicitarie. Tali modifiche negli assetti strutturali del mercato non hanno avuto luogo nel termine prefissato in seguito all'adozione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, attraverso il quale il Parlamento ha dato mandato all'Autorità di svolgere un esame complessivo circa l'offerta delle trasmissioni via etere terrestre in tecnica digitale, di cui si è detto in precedenza.

Al momento dell'adozione della delibera n. 117/04/CONS, l'Autorità non aveva trasmesso al Parlamento la propria relazione in merito agli adempimenti istruttori di cui alla legge 24 febbraio 2004, n. 43, prevista entro il 30 maggio 2004. A ciò si aggiunga che la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, al 30 aprile 2004 era stata approvata dal Parlamento, ma non ancora promulgata.

Ciò premesso, l'Autorità, nel dispositivo della delibera n. 117/04/CONS, ha tenuto conto dell'infrazione relativa al superamento delle soglie del 30% nell'intero periodo oggetto di analisi (1998-2003), dando mandato al commissario relatore di esaminare le misure da adottarsi ai sensi

della legge n. 249/97, anche in considerazione del contesto normativo di riferimento in fase di evoluzione e dei risultati dell'esame circa l'offerta di programmi televisivi digitali terrestri previsto dalla citata legge n. 43/04.

Le autorizzazioni satellitari

L'attività di rilascio delle autorizzazioni satellitari è svolta ai sensi del regolamento approvato con delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, che ha disciplinato il rilascio dei titoli abilitativi alle emittenti che diffondono programmi televisivi via satellite in uno degli Stati firmatari della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata con legge 5 ottobre 1991, n. 327.

I dati riguardanti il volume di attività, relativo al rilascio delle autorizzazioni satellitari, relativamente al periodo aprile 2003-aprile 2004, sono riportati nella seguente tabella (è bene evidenziare che è richiesta una domanda per ciascun programma diffuso).

Tabella 3.10 Attività relativa al rilascio delle autorizzazioni satellitari (aprile 2003-aprile 2004)

Domande di autorizzazione	37
Autorizzazioni rilasciate	35
Totale programmi autorizzati al 30 aprile 2004	158
Totale soggetti autorizzati al 30 aprile 2004	74

Fonte: Autorità.

Inoltre, per l'attività di “manutenzione ed aggiornamento” delle autorizzazioni rilasciate e del relativo archivio, sono state istruite e completate numerose comunicazioni di variazioni riguardanti modifiche relative all'assetto delle società emittenti o delle denominazioni utilizzate o del sistema di trasmissione.

In particolare, nel corso dell'anno 2003, è stata attuata la variazione del complesso dei titoli abilitativi interessati, direttamente o indirettamente, all'acquisizione da parte di Sky Italia (già Stream) di Telepiù s.p.a., operazione al termine della quale la società risulta complessivamente titolare di autorizzazione per 49 programmi.

Le attività preparatorie per il censimento delle infrastrutture di diffusione

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, punto 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione (registro, o ROC, per la cui trattazione specifica si rimanda al paragrafo 3.10.).

Nello stesso punto della citata legge è previsto che nel registro “sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale”.

La delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante “Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”, all'art. 31 rimanda l'attuazione della disposizione ad un apposito successivo provvedimento stabilendo che “le infrastrutture di diffusione

site nel territorio nazionale sono censite in una sezione speciale del registro, disciplinata con successivo regolamento integrativo del presente”.

In tale ottica, tenuto conto che l’art. 86, comma 8, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, obbliga gli operatori di reti radiomobili ad inviare agli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni le descrizioni degli impianti installati ed, inoltre, sancisce che il Ministero stesso può “delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmesse”, l’Autorità ha convenuto che, in prima istanza, ci si potesse riferire esclusivamente alle infrastrutture di diffusione dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva, fatta salva la possibilità di futuri coordinamenti con il Ministero medesimo, finalizzati all’acquisizione, alla sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione, anche delle informazioni attinenti alle infrastrutture delle reti radiomobili.

Inoltre, nelle more di un coordinamento con le iniziative del Ministero delle comunicazioni, si è ritenuto che fosse comunque opportuno procedere allo studio preliminare delle possibilità di procedere autonomamente all’acquisizione delle informazioni.

È stato, pertanto, attivato un gruppo di lavoro che, operando in collaborazione con il Ministero delle comunicazioni ha provveduto a:

- a. realizzare un’analisi preliminare di fattibilità di integrazione del sistema esistente di acquisizione telematica dei dati al registro, per l’inserimento dei dati relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva;
- b. definire il grado di dettaglio e il formato dei dati da raccogliere, secondo l’ipotesi di maggiore completezza degli stessi; il complesso di regole e le relazioni da riscontrare tra i medesimi dati allo scopo di verificarne, per quanto possibile - già in fase di acquisizione - la correttezza formale;
- c. predisporre le bozze di atti regolamentari (delibere) necessari per l’attuazione dell’integrazione del registro.

In esito a tale attività, è anche previsto che sia il Ministero delle comunicazioni, in relazione alla responsabilità e competenza per la verifica del rispetto degli atti concessori, sia gli enti cui fa capo la responsabilità della costituzione del catasto delle sorgenti fisse di emissioni, di cui alla legge quadro sulla protezione da esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22 febbraio 2001, sia i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com), dovranno avere accesso alle informazioni attinenti agli impianti di diffusione censiti.

Al momento, prima dell’effettivo avvio delle procedure - anche di natura contrattuale - necessarie per l’integrazione del sistema di acquisizione telematica del registro, è prevista un’ulteriore fase di valutazione del progetto, da realizzarsi con le emittenti attraverso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Obblighi di programmazione e investimento in applicazione della direttiva cd. televisione senza frontiere

I principi fondamentali che regolano in Europa la materia della programmazione delle emittenti ed, in particolare, la promozione della produzione e distribuzione di opere europee, sono statuiti dagli articoli 4 e 5 della direttiva comunitaria 89/552/CEE del Consiglio (la cd. direttiva televisione senza frontiere) e dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che, al fine di sostenere il prodotto europeo nei confronti di quello statunitense e sudamericano, *leader mondiali* nella produzione e diffusione, di *situation comedies*, telefilm, lungometraggi e di *soap operas*, creavano per la prima volta una vera e propria *trade barrier* di tipo legale nei confronti dei prodotti non europei.

L'articolo 4 della direttiva cd. televisione senza frontiere, in particolare, stabilisce che gli Stati membri dell'Unione europea devono assicurare, ove possibile e con i mezzi appropriati, che le emittenti nazionali riservino alle opere europee la maggioranza del loro tempo di trasmissione, escludendo il tempo dedicato a *news*, eventi sportivi, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Questa quota potrà essere raggiunta progressivamente, sulla base di criteri ad hoc, che tengano conto delle responsabilità informative, educative, culturali e di intrattenimento dell'emittente nei confronti dei suoi spettatori. Qualora la quota prevista non dovesse essere raggiunta, la direttiva prevede un obbligo minimo di cd. *stand-still*, ovvero la percentuale di opere europee trasmesse non dovrà comunque essere inferiore a quella raggiunta dallo Stato membro nel 1998. In ogni caso, si prevede specificamente che - ogni due anni - gli Stati membri siano tenuti a trasmettere alla Commissione europea una relazione sul rispetto degli obblighi di riserva da parte delle emittenti nazionali.

L'articolo 5 della medesima direttiva stabilisce anche una previsione a favore dei produttori indipendenti: gli Stati membri dovranno fare in modo, ove possibile e con i mezzi appropriati, che le emittenti nazionali riservino almeno il 10% del loro tempo di trasmissione, escludendo il tempo dedicato a *news*, eventi sportivi, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, o alternativamente - a discrezione di ciascun Stato membro - almeno il 10% del *budget* per la programmazione, ad opere europee di produttori indipendenti. Tale quota, si precisa, dovrà essere raggiunta assicurando una quota proporzionale anche alle opere recenti, ossia trasmesse entro cinque anni dalla propria produzione. Sfortunatamente, la direttiva non offre una definizione di produttore indipendente, lasciando evidentemente la caratterizzazione di questi operatori del settore agli Stati membri. Ciò ha creato più di un problema a causa della scarsa omogeneità delle definizioni del concetto di "indipendenza" adottato da ciascuno Stato ed ha spesso reso più difficile - come è successo in Italia - l'applicazione dell'articolo 5.

Ancora, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, gli obblighi di promozione della produzione e della distribuzione di opere europee non si applicano alle emittenti locali che non sono parte di un *network* nazionale.

Le previsioni della direttiva 89/552/CEE sono state recepite in Italia, inizialmente, dalla legge n. 223/90 e, in maniera più puntuale, dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, che ha seguito la modifica della direttiva 89/552/CEE ad opera della nuova direttiva 97/36/CE. L'art. 2 della stessa legge, infatti, prevede per gli obblighi di programmazione che:

a. le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, *talk show* o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto (cd. *peak-time*);

b. tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare, per almeno la metà, opere recenti (ossia prodotte negli ultimi cinque anni);

c. i concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, *talk show* o televendite. Per le stesse opere, la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento;

Per quanto riguarda gli obblighi di investimento, la legge prevede che:

a. le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film, in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può comunque risultare inferiore al 10 per cento degli introiti stessi;

b. la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione delle opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. A decorrere dall'anno 1999, le quote stabilite nel contratto di servizio non possono essere inferiori al 20 per cento.

La legge, ai commi 11 e 13 dello stesso articolo 2, infine, prevede alcune eccezioni, precisando che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono prevalentemente in programmi di televendita e non comprendono programmi tradizionali” e neppure “alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale”.

La legge 30 aprile 1998, n. 122, dunque, immette novità di rilievo nel tessuto normativo della direttiva televisione senza frontiere: l'introduzione dell'obbligo di riserva anche durante il *peak time* e dell'obbligo di investimento dei ricavi pubblicitari in opere europee ed in film, la definizione di produttore indipendente, nonché la previsione della quota minima del 50% anche per le opere recenti e della percentuale del 20% anziché del 10% per la

programmazione di opere di produttori indipendenti da parte della concessionaria del servizio pubblico.

Novità di un rilievo ancora maggiore sono state introdotte dal regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee (di seguito Regolamento quote) approvato dall'Autorità con la delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999, attuativa della legge 30 aprile 1998, n. 122.

Tale regolamento prevede che:

a. la fascia oraria di maggior ascolto (*peak time*), cui la legge n. 122/98 faceva riferimento, viene definita come il periodo intercorrente tra le 18,30 e le 22,30.

b. la verifica circa il rispetto delle quote viene esplicitamente affidata all'Autorità che, in ossequio alla clausola “*where practicable and by appropriate means*” della direttiva CE, deve comunque valutare le problematiche tecniche ed oggettive derivanti dal rispetto delle quote e tener conto della quantità di prodotto disponibile sul mercato, del target di ciascuna emittente, dell'offerta di programmi coerente con il mantenimento della linea editoriale e delle peculiarità della rete;

c. per le emittenti viene introdotto l'obbligo di motivare eventuali oscillazioni in difetto rispetto alle quote di programmazione riservate alle opere europee dalla legge n. 122/98; al fine di assicurare la gradualità prevista dalla direttiva per l'applicazione delle norme sugli obblighi di riserva², peraltro, il mancato rispetto delle quote non è punibile qualora l'oscillazione in difetto non superi del 7% la quota di riserva prevista;

d. qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, la quota di riserva nella programmazione e la quota di investimento obbligatorio poste a favore delle opere europee dovranno essere determinate facendo riferimento alla programmazione complessiva (fatto salvo un limite minimo del 20 per cento per ciascun canale) ed al totale degli introiti pubblicitari netti annui riferiti al complesso dei canali controllati dal soggetto;

e. viene prevista la definizione - da parte dell'Autorità - di un elenco di produttori indipendenti da aggiornarsi annualmente;

f. è data facoltà ai canali tematici³ di richiedere all'Autorità, illustrandone i motivi, una deroga parziale o totale agli obblighi di riserva.

L'ultimo intervento normativo in materia è stato il Regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi (di seguito “Regolamento sull'emittenza satellitare e via cavo”) approvato dalla Autorità con la delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000 e parzialmente modificato dalla delibera n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001. Gli articoli 13 e 14 di tale Regolamento stabiliscono, rispettivamente, che:

(2) Più volte, infatti, negli articoli 4 e 5 della direttiva ritorna la clausola “*the proportion should be achieved progressively, on the basis of suitable criteria*”.

(3) Ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del Regolamento quote, è da definirsi “tematico” un canale che dedica almeno il 70% della programmazione ad un tema specifico.

a. le emittenti satellitari e via cavo soggette alla giurisdizione italiana⁴ sono tenute al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti televisive nazionali;

b. non si applicano alle emittenti satellitari e via cavo le norme dichiarate applicabili ai soli concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri, quali la previsione dell'obbligo di trasmissione di opere di produttori indipendenti; in sostituzione di detto obbligo, le emittenti satellitari e via cavo sono tenute a riservare un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere audiovisive italiane e dell'Unione europea.

Da quanto appena esposto emerge dunque che la legge n. 122/98 e la delibera n. 9/99 introducono novità rilevanti rispetto alla direttiva televisione senza frontiere studiate, da un lato, per rendere più graduale per le emittenti l'applicazione della normativa in materia di quote di trasmissione e di investimento e, dall'altro lato, per venire incontro ai produttori nazionali, imponendo obblighi specifici quali il rispetto delle quote anche durante la fascia oraria di maggior ascolto e l'obbligo di investire in opere filmiche una percentuale precisa dei ricavi da pubblicità. Tali novità, tuttavia, non hanno risolto del tutto i problemi interpretativi lasciati aperti dalla direttiva ed, anzi, hanno ingenerato alcune evidenti difficoltà di attuazione, soprattutto in relazione alle richieste di deroga ed alla tutela delle opere dei produttori indipendenti.

Passando all'analisi dei dati quantitativi, come già anticipato, ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, all'uopo modificata dalla direttiva 97/36/CE, gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a trasmettere alla Commissione europea - ogni due anni - una relazione in materia di obblighi di riserva, consistente in una rassegna statistica sul rispetto delle quote di cui ai citati articoli 4 e 5 per ciascun canale televisivo che ricade nella giurisdizione dello Stato membro interessato, e i motivi - in ciascun caso - per i casi di violazione delle quote e le misure adottate o previste per farle rispettare. Per la verifica del rispetto degli obblighi di programmazione di opere europee e per la redazione della relazione alla Commissione europea, l'Autorità si è servita principalmente di autocertificazioni inviate dalle stesse imprese radiotelevisive e delle verifiche effettuate dal proprio servizio di monitoraggio.

Al fine di rendere più semplice e completa la compilazione dei dati da autocertificare, a partire dal 2001 l'Autorità ha predisposto alcuni modelli ad hoc - denominati Q1, Q2, Q2/C e D - all'interno della Informativa economica di sistema (di seguito IES, per una maggiore trattazione, si rimanda al paragrafo 3.10.) che le emittenti, al pari di tutti i soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione, sono tenute ad

(4) Ossia le emittenti nazionali che trasmettono o fanno trasmettere da terzi via satellite o via cavo, in forma codificata e non codificata, programmi ricevibili in Stati parti e le emittenti estere che dispongano di apparecchiatura di *up-link* sita sul territorio italiano e che diffondano programmi ricevibili in Stati parti.


inviare ciascun anno entro il mese di luglio⁵ (tale scadenza fa sì che vengano riportati nel presente paragrafo i dati fino al 2002, dal momento che i dati relativi al 2003 saranno trasmessi dai soggetti interessati nel mese di luglio 2004).

Grazie a tale nuova modulistica l'Autorità dispone di una serie di informazioni aggiornate e maggiormente approfondite, tra cui spiccano il rispetto dell'obbligo di riserva a favore delle opere europee anche durante la fascia oraria di maggior ascolto, il rispetto dell'obbligo di promozione delle opere europee per almeno 20 minuti la settimana da parte delle emittenti satellitari e via cavo, il rispetto degli obblighi di investimento dei ricavi da vendita di spazi pubblicitari in acquisto o produzione di opere europee e l'indicazione della quota di tali somme specificamente destinata ai film.

La relazione dell'Autorità alla Commissione europea offre le informazioni necessarie all'analisi dei dati relativi al rispetto degli obblighi di riserva ai sensi dei citati articoli 2 e 4 del Regolamento quote da parte delle emittenti italiane o dei gruppi di emittenti italiane che irradiano nel territorio nazionale, con riferimento agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.

I canali a diffusione nazionale risultanti dalle autocertificazioni delle emittenti negli anni dal 1999 al 2000 sono stati, rispettivamente, 60 nel 1999 e nel 2000, 85 nel 2001 e 98 nel 2002 (figura 3.2).

Figura 3.2 Canali a diffusione nazionale (1999-2002)



Fonte: Autorità.

(5) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 650 del 23 dicembre 1996 e dell'articolo 1, comma 3 della delibera dell'Autorità n. 129/02/CONS.

Tra questi, i canali a diffusione nazionale trasmessi su frequenze terrestri con tecnica analogica sono rimasti 14 in tutto il quadriennio: Rai uno, Rai due, Rai tre, Canale 5, Italia 1, Retequattro, Tmc-La7, Tmc2-Mtv Italia, Tele+Bianco, Tele+Nero, Rete A, Home Shopping Europe, Elefante TV e Rete Capri; i canali satellitari sono invece aumentati da 46 a 71 fino a divenire 84 nel 2002.

Nell'ultimo biennio sono pervenuti anche i dati sui canali diffusi via cavo o su frequenze satellitari dotati di contenuti interattivi o *video on demand* che, nel 2002, risultano essere 16.


Tali canali, che diffondono prevalentemente programmazione interattiva e, quindi, non configurabile come un palinsesto tradizionale, non sono stati oggetto di valutazione per il rispetto degli obblighi di riserva.

Sono altresì esclusi dal computo e, in questo caso, anche dalla figura, i canali a diffusione locale, dal momento che la direttiva UE e la legge n. 122/98 specificano che a questi ultimi non si applicano gli obblighi di promozione della produzione e della distribuzione di opere europee.

Dal complesso delle informazioni pervenute e dalle verifiche poste in essere dall'Autorità si evince che la grande maggioranza dei canali sembra rispettare gli obblighi di riserva.

I canali in regola nel 1999 erano infatti 57 su 60, con un solo canale che ha fatto ricorso alla possibilità di scostamento del 7% prevista dal Regolamento quote; nel 2000, i canali in regola erano 55 su 60; nel 2001 erano 71 su 85 e nel 2002 ben 82 su 98 con, rispettivamente, 3 e 10 canali che hanno usufruito della possibilità di scostamento del 7% prevista dal Regolamento quote (figura 3.3).

Figura 3.3 Rispetto degli obblighi di riserva (1999-2002)




Fonte: Autorità.

Per una migliore comprensione dei dati, occorre ricordare che la nuova Informativa Economica di Sistema - che ha introdotto i citati modelli Q1, Q2, Q2/C e D - è entrata in vigore nel 2002 con riferimento ai dati del 2001.

È solo da quel momento, pertanto, che l'Autorità dispone dei dati completi concernenti il rispetto di tutti gli obblighi di programmazione ed investimento e, pertanto, non sorprende che il numero di canali che risulterebbe, nel biennio 2001-2002, non aver rispettato gli obblighi di riserva appare aumentato rispetto al periodo precedentemente considerato.


La figura 3.4 mostra, per quantità e tipologia, le violazioni degli obblighi di investimento e programmazione rilevate dall'Autorità negli anni 1999-2002. È interessante notare come le violazioni degli obblighi di programmazione di opere europee ed opere europee recenti risultino in numero molto ridotto, mai superiore a 4 per anno, anche avendo riguardo a quelle relative al *peak time*. Parimenti, va evidenziato che in tutto il quadriennio non sembrano essere state commesse violazioni contro l'obbligo di programmare opere di produttori indipendenti in misura minima del 10% del totale delle trasmissioni assoggettabili agli obblighi di riserva.

Figura 3.4 Violazione degli obblighi di programmazione ed investimento (1999-2002)



Fonte: Autorità.


Spicca, al contrario, l'elevato numero di violazioni degli obblighi di investimento nel biennio 2001-2002, quasi tutte relative allo specifico obbligo di investire in opere europee: 10 casi nel 2001 e 14 nel 2002. Come mostrano chiaramente le figure 3.5 e 3.6, tale obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122, sembra quello che genera il maggior numero di problemi tra le emittenti.

Figura 3.5 Ripartizione delle violazioni nel 2001

Fonte: Autorità.

Dall'analisi delle violazioni degli obblighi di riserva commesse dalle emittenti nell'anno 2001 si rileva che il 45% delle violazioni rilevate riguarda gli obblighi di investimento e, segnatamente, l'obbligo di investire in opere filmiche.

Seguono l'obbligo di programmazione di opere recenti (18%), l'obbligo di trasmettere opere europee ed europee recenti nella fascia tra le 18,30 e le 22,30 (14%) e l'obbligo di programmare opere europee, che rappresenta il 9% delle violazioni rilevate dall'Autorità.

Figura 3.6 Ripartizione delle violazioni nel 2002

Fonte: Autorità.

La medesima analisi, condotta con riferimento alle violazioni commesse nell'anno 2002 evidenzia che la percentuale delle violazioni degli obblighi di investimento e, segnatamente, dell'obbligo di investire in opere filmiche sale al 66%, a fronte della diminuzione delle violazioni concernenti l'obbligo di programmazione di opere europee (14%), l'obbligo di trasmettere opere europee nella fascia tra le 18,30 e le 22,30 (10%) e l'obbligo di programmare opere europee recenti, anche nella fascia di maggior ascolto (5%).

Il numero e la qualità dei dati trasmessi dall'Autorità alla Commissione europea nelle due relazioni sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE per i bienni 1999-2000 e 2000-2001, conclusivamente, dimostra che la normativa europea concernente la promozione della produzione e della distribuzione delle opere europee è ormai pienamente recepita e viene applicata, in Italia, in ogni suo aspetto.

La legge 30 aprile 1998, n. 122 ed il Regolamento quote hanno trasposto nell'ordinamento italiano tutte le previsioni della direttiva, giungendo perfino - in alcuni casi - a prevederne una applicazione più rigida (estensione degli obblighi anche al *peak time*, introduzione di un obbligo di investimento in opere filmiche, etc.) ed il bilancio positivo, già emerso negli anni 1999-2000 per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di riserva da parte delle emittenti nazionali, appare rispettato anche nel biennio 2001-2002.

3.4.3. Gli interventi in materia di contenzioso

A seguito dell'istituzione del nuovo quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e della decisione del 2 aprile 2003 della Commissione europea relativa al procedimento n. M.2876 con cui è stata autorizzata la concentrazione delle società Stream e Telepiù sotto il controllo della NewsCorp Ltd., il campo di intervento dell'Autorità, sia in termini di vigilanza che di garanzia, si è esteso al settore della televisione a pagamento.

In particolare, gli impegni assunti dalle parti innanzi alla Commissione europea e allegati alla decisione di cui sopra comprendono una serie di vincoli all'attività posta in essere dalla piattaforma unica, dai quali consegue una specifica attività dell'Autorità sia in materia di risoluzione delle controversie che di verifica del rispetto degli obblighi imposti in sede comunitaria.

Tra gli impegni assunti da parte della cd. Piattaforma unica e la stessa NewsCorp spiccano:

- a. il diritto da parte di soggetti terzi a distribuire su piattaforme diverse dalla tecnologia DHT alcuni prodotti televisivi a pagamento offerti dalla Piattaforma unica;
- b. il conseguente obbligo, da parte della Piattaforma unica, di presentare un'offerta all'ingrosso;
- c. il diritto di fornitori di contenuti diversi ad accedere alla Piattaforma unica;
- d. la tutela degli utenti.

Con riferimento alle funzioni dell'Autorità, viene riconosciuto già in sede di impegni la competenza a risolvere le controversie che dovessero nascere tra la piattaforma unica e soggetti terzi, in analogia a quanto accaduto sino ad oggi per gli organismi di telecomunicazioni.

Per tali ragioni, l'Autorità ha costituito l'unità per il monitoraggio delle attività della piattaforma unica (di seguito, l'unità), avente il compito di "monitorare, anche al fine di predisporre le iniziative più idonee, le attività della piattaforma unica".

Nell'ambito di tale mandato è stato seguito, con particolare attenzione, il processo di migrazione verso Sky Italia che ha coinvolto gli abbonati di Telepiù e Stream, al fine di impedire trattamenti discriminatori e agevolare i flussi informativi tra la società e gli utenti.

L'unità ha svolto anche il compito di “verificare l'applicabilità delle disposizioni dei regolamenti di cui alle delibere n. 148/01/CONS e 182/02/CONS, concernenti, rispettivamente, la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, anche ai fini della soluzione delle eventuali controversie relative alla violazione degli impegni assunti dalle parti dinanzi alla Commissione europea”.

In esito a tale verifica, l'Autorità ha adottato il 17 settembre 2003 la delibera n. 334/03/CONS, recante “Disposizioni procedurali relative alla risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità ai sensi della Decisione della Commissione europea Comp/M.2876 del 2 aprile 2003”.

Sono così oggi previste due distinte procedure: la prima, relativa alle controversie in tema di offerta *wholesale* premium e di accesso alla piattaforma (analoga a quella contenuta alla delibera n. 148/01/CONS); la seconda, relativa alle controversie in tema di protezione dei clienti della Piattaforma unica e contratti con i rivenditori (analogamente a quanto contenuto nella delibera n. 182/02/CONS).

Entrambe le procedure prevedono che, qualora sorga una controversia tra la Piattaforma unica e soggetti terzi in merito all'attuazione degli impegni, venga esperito un tentativo di conciliazione tra le parti con l'Autorità a svolgere il ruolo del conciliatore (o i Co.re.com nei casi di controversie in materie di consumo). In caso di mancato accordo l'Autorità, su istanza anche di una sola parte, decide la controversia in via definitiva con atto vincolante, ed è a tal fine dotata di poteri istruttori.

Tutto ciò premesso, nel corso dell'anno sono state sottoposte all'attenzione dell'Autorità quattro controversie tra operatori audiovisivi a pagamento aventi ad oggetto l'applicazione degli impegni di cui alla decisione della Commissione europea n. M.2876: tre di esse hanno visto contrapposte le società Sky Italia s.r.l. e e.Bismedia s.p.a. e una controversia ha avuto come parti Sky Italia s.r.l. e Gioco calcio s.p.a..

Nella controversia Gioco Calcio/Sky Italia, oggetto della disputa è stato il diritto di accesso di Gioco calcio alla Piattaforma unica e la contestazione, da parte della medesima società, dell'obbligo di abbonamento, per gli utenti di un fornitore di contenuti diverso da Sky che ne utilizzi i servizi tecnici, al pacchetto basic di Sky Italia. L'Autorità ha esperito il relativo tentativo di conciliazione, conclusosi con un mancato accordo tra le parti.

Le tre controversie tra e.Bismedia e Sky Italia hanno riguardato, invece, il diritto di soggetti terzi a distribuire su piattaforme diverse dalla tecnologia DTH alcuni prodotti (i contenuti cd. premium) della televisione a pagamento offerti dalla Piattaforma unica e il conseguente obbligo di quest'ultima di presentare - su base non esclusiva, non discriminatoria e disaggregata - a soggetti terzi un “offerta premium all'ingrosso” dei seguenti contenuti:

a. ogni pacchetto premium o canale premium, se e fino a quando la piattaforma unica offrirà ai propri clienti tali pacchetti premium o canali premium;

b. ogni canale basic che contenga contenuti premium rispetto ai quali la piattaforma unica ha rinunciato all'esclusiva per le modalità trasmissive non DTH laddove tale contenuto non venga offerto attraverso un pacchetto o canale premium.

In tale contesto, la differente lettura degli impegni annessi alla citata decisione della Commissione europea ha avuto ad oggetto questioni relative al livello di disaggregazione dell'offerta premium all'ingrosso e il calcolo del *retail minus*, alla qualificazione premium di un contenuto televisivo; all'acquisizione dei diritti su piattaforme diverse degli eventi *pay-per-view*; ad alcune pratiche commerciali come la durata dei contratti e l'utilizzo del marchio.

In esecuzione della delibera n. 334/03/CONS, con la quale l'Autorità ha deliberato l'applicabilità della procedura di cui alla delibera n. 148/01/CONS per le controversie aventi ad oggetto l'applicazione degli impegni di cui alla decisione della Commissione europea, sono stati avviati tre diversi procedimenti per la risoluzione delle controversie. Allo stato, due controversie sono in via di definizione con atto vincolante da parte del Consiglio dell'Autorità, essendo stato esperimento il tentativo di conciliazione senza trovare l'accordo tra le parti; la terza controversia è attualmente nella fase di conciliazione.

3.4.4. Gli interventi in materia di diritto di rettifica

L'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 sotto la rubrica "Telegiornali e giornali radio – rettifica – comunicati di organi pubblici" disciplina l'esercizio del diritto di rettifica rispetto alle emittenti radiotelevisive.

Per il periodo aprile 2003 - aprile 2004, sono pervenute tre richieste di esercizio di diritto di rettifica da parte di soggetti privati, procedibili ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255, recante "Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato". In tutti i casi esaminati l'Autorità non ha riscontrato la lesione degli interessi morali e materiali del richiedente, disponendo l'archiviazione dei relativi procedimenti.

3.5. L'EDITORIA

Per quanto riguarda gli interventi dell'Autorità nel settore dell'editoria, si segnala, in primo luogo, l'attività svolta - nel periodo di riferimento - relativamente al controllo del rispetto delle norme in materia di pubblicità degli enti pubblici.

In tal senso, la legge 7 giugno 2000 n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" aveva disposto, all'art. 16, l'abrogazione dell'art. 5, commi 6, 7 e 8 della

legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni. A seguito della citate abrogazioni, permaneva, per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici diversi da quelli territoriali ed economici, l'obbligo di destinare una quota non inferiore al 50% delle spese per la pubblicità, su quotidiani e periodici, iscritte nell'apposito capitolo di bilancio. Cessava, invece, l'obbligo per i medesimi soggetti, di destinare, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, percentuali della spesa, da effettuare per campagne pubblicitarie su emittenti o reti radiofoniche e televisive dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva. In base a quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 67 del 1987, permaneva, a carico di tutti gli enti pubblici (erano esentati i comuni con meno di 40.000 abitanti e le ASL serventi non più di 40.000 abitanti) l'obbligo di comunicazione, anche negativo, delle spese pubblicitarie sostenute con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Coerentemente con quanto disposto dalla legge, l'Autorità ha effettuato, nei primi mesi del 2002, le opportune modifiche alla comunicazione annuale degli enti pubblici. In particolare, l'art. 10 della delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002, ha stabilito l'obbligo di comunicare - entro il 31 marzo di ogni anno - l'entità delle spese di carattere pubblicitario impegnate nell'ultimo esercizio finanziario, con riferimento alle seguenti informazioni:

- a. l'ammontare complessivo delle somme per pubblicità su quotidiani e periodici;
- b. l'ammontare complessivo delle somme per pubblicità su emittenti radiofoniche e televisive (solo a fini statistici);
- c. l'ammontare complessivo delle somme per pubblicità su emittenti radiofoniche italiane equiparate alle imprese editrici di giornali quotidiani (art. 10, legge n. 250/90).
- d. l'ammontare complessivo delle somme per pubblicità su qualsiasi mezzo.

Nel corso del 2003, con riferimento all'esercizio finanziario 2002, è stata avviata una specifica attività volta a verificare, a campione, l'adempimento degli obblighi di comunicazione e la verifica del dato dichiarato nella comunicazione, raffrontandolo con quello emergente dalle risultanze contabili. Escludendo le comunicazioni negative e quelle di soggetti non tenuti al rispetto degli obblighi di destinazione, si è quindi proceduto ad avviare un'attività di accertamento per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nella predetta legge n. 67/87. L'accertamento ha riguardato più di 200 enti pubblici ed amministrazioni dello Stato, tra i quali Ministeri, Università, Parchi nazionali, Enti regionali, ordini professionali, Camere di commercio. Nell'ambito di tale attività, l'Autorità si è avvalsa della collaborazione del Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza. Questa ha espletato, su richiesta dell'Autorità, gli accertamenti diretti a verificare la veridicità dei dati comunicati da alcuni tra gli enti selezionati, con riferimento a diverse categorie, attraverso l'esame dei dati presenti nei bilanci, pre-